Allegato "D"
al N. 29263
di raccolta

STATUTO
"FONDAZIONE UNIVERSITA' DI CATANZARO MAGNA GRAECIA"

Art. 1 - Costituzione – Sede - delegazioni

Su iniziativa dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, di seguito detta Università, con sede in Viale Europa, località Germaneto di Catanzaro è costituitaai sensi dell'art. 59, comma 3, Legge 23.12.2000, n. 388, e del D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254 "Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato" una Fondazione denominata "Fondazione Università di Catanzaro Magna Graecia" con sede in Viale Europa, località Germaneto di Catanzaro.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, non può distribuire utilied opera esclusivamente nell'interesse dell'Università.

La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Lo Statuto è deliberato unitamente all'atto costitutivo dall'Università di Catanzaro Magna Grecia previa acquisizione del parere del MIUR.

Art. 2- Finalità e attività strumentali, accessorie e connesse

In applicazione di quanto previsto dell'art. 59, comma terzo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma secondo dello stesso articolo, la Fondazione dell' Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro persegue finalità di supporto al diritto allo studio, alla didattica ed alla ricerca nessuna esclusa, ferme restando l'autonomia e la libertà delle stesse.

Per il perseguimento delle sue finalità la Fondazione può fra l'altro:

A) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e in particolare, consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, attraverso, tra l'altro, l'erogazione dei seguenti servizi e benefici:

- borse di studio;
- alloggi;
- ristorazione;
- trasporti;
- informazione e orientamento al lavoro;
- prestiti d'onore
- servizi culturali, librari ed editoriali
- viaggi di studio e di ricerca
- interscambi culturali con Università italiane e straniere;
- interventi a favore di studenti portatori di handicap;
- ogni intervento ritenuto utile in coerenza con la L.R. 34/2001 e con la programmazione regionale di cui all'art.24 della medesima legge regionale. A tal fine – limitatamente alle attività di cui al presente punto a) realizzate con finanziamenti previsti dal protocollo d'intesa tra Università e Regione che sarà stipulato per il trasferimento delle funzioni del

diritto allo studio – la Fondazione presenta la rendicontazione annuale degli obiettivi e dei risultati raggiunti e la trasmette alla Giunta regionale, che verifica i risultati e gli obiettivi raggiunti dalla Fondazione e provvede a norma dell'art.24, comma 5 della sopra citata Legge regionale n.34.

- I suddetti servizi e benefici sono destinati agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio dell'Università, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, comprese le Accademie di belle arti e i Conservatori di musica.
- Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti da università di paesi esteri che abbiano stipulato accordi di collaborazione scientifica, di ricerca e culturale con le Università e gli Istituti di cui al comma 1, fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nella stessa misura stabilita per gli studenti di nazionalità italiana, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della legge 390 del 2/12/1991.

B) acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato allo scopo di renderli disponibili per lo svolgimento delle attività dell'Università;

C) lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca anche mediante la messa a disposizione di proprio personale tecnico, amministrativo e di ricerca con specifico riguardo a:

1. promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca
2. promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
3. realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
4. promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale dell'Università con istituzioni nazionali ed internazionali;
5. realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione dell'Università, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale dell'Università, nonché alla attività di ricerca e clinico-assistenziale;
6. promozione ed attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;
7. supporto, all'organizzazione di stage e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza.

La Fondazione, inoltre, può svolgere le seguenti attività a favore e/o per conto dell'Università:

a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;
b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture universitarie delle quali le sia stata affidata la gestione;
d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'Università mediante proprio personale amministrativo e di ricerca, in accordo con le funzioni, le competenze e le decisioni delle Scuole e dei Dipartimenti previste dal vigente Statuto dell'Ateneo e nel rispetto del principio ordinamentale di leale collaborazione;

e) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;
f) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione nonché dal contributo versato annualmente dall'Ateneo;
b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo,nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'Università, espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
c) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
d) dai proventi, derivanti da partecipazioni, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
f) dai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, da Enti Nazionali e Comunitari per le finalità di formazione, aggiornamento, orientamento e per ogni altra attività della Fondazione.

La gestione del patrimonio si ispira al criterio di economicità.

Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli utili. Eventuali proventi e rendite sono utilizzate per il perseguimento degli scopi statutari, ivi comprese liberalità a favore dell'Università.

Art. 4 Fondi di gestione

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

a) di ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio effettuato dal Fondatore, da Partecipanti Istituzionali, da Partecipanti ovvero da altri soggetti, pubblici o privati;
b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
c) deiproventi della propria attività, anche in regime di convenzione.

Art. 5 – Fondatore

E' Fondatore l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro

Art. 6 – Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono assumere la qualifica di "Partecipanti Istituzionali", previo gradimento della Fondazione e della Università, espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che, condividendo le finalità della

Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Possono assumere la qualifica di "Partecipanti", gli enti, amministrazioni pubbliche,persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse ritenuti congrui dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo criteri da esso stabiliti. Il contributo erogato dai soggetti Partecipanti può essere finalizzato al raggiungimento di un obiettivo progettuale specifico.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono essere coinvolti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione delle eventuali articolazioni interne della Fondazione e nel raggiungimento degli obiettivi specificamente finanziati.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi, previa acquisizione del parere positivo del Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e regolamento.

Art. 7 – Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati di altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 8 Esclusione e recesso

IlConsiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali o di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti da presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Art. 9 - Organi

Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Comitato Scientifico
e) il Direttore Generale

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, rappresenta in giudizio l'Ente ed è nominato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254. La durata del mandato è di 3 anni rinnovabile.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri

organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente, inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sovrintende all'amministrazione della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione
- in caso di necessità e urgenza assume gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione portandoli a ratifica alla prima occasione utile.

In caso di assenza od'impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di Rettore, Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento.

Art. 11– Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, fermo restando quanto previsto all'art. 9 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 254/2001, è composto ai sensi del comma 5 dell'art.6 legge 122/2010 da 5 (cinque) membri (compreso il Presidente), di cui 4 (quattro) compreso il Presidente nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Catanzaro, e da 1 (uno) designato dal Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Tuttavia, in applicazione all'art. 9 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 254/2001, in ogni momento il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati dall'Università dovrà rappresentare la maggioranza assoluta del Consesso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito edoperare con l'insediamento dei due terzi dei membri di spettanza dell'Università.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica n. 3 anni accademici e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio provvede a:

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- approvare il bilancio, predisposto dal Direttore Generale;
- nominare, al proprio interno, il Vice Presidente;
- approvare il Regolamento della Fondazione, predisposto dal Direttore Generale;

- stabilire i criteri ed i requisiti per assumere la qualifica di Partecipante;

- nominare il Direttore Generale ai sensi dell'art. 15 del presente statuto;

- individuare i dipartimenti operativi della Fondazione e procedere alla nomina dei Responsabili;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Eventuali modifiche dello Statuto della Fondazione sono deliberate dall'Università sentito il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca.

Art. 12 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma,purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché siano presenti i due terzi dei membri nominati dal Fondatore

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla Legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è organo a cui spetta il controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio dei Revisori sono designati secondo le seguenti modalità:

il Presidente del Collegio è nominato dal Fondatore nell'ambito delle seguenti categorie: magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dell'Università

- due componenti designati dal Fondatore e scelti tra i dipendenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie.

I Revisori durano in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori, si procederà alla sua nomina ai sensi del comma terzo del presente articolo. Detto membro resterà in

carica fino allo scadere del termine previsto per gli altri.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 14 - Comitato Scientifico

E' organo consultivo della Fondazione, è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da n. 9 membri. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Presidente, sceglie e nomina 5 membri tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione. Un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e tre componenti sono designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione, limitatamente alle iniziative ed ai programmi assunti dalla Fondazione volti al supporto dell'attività di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere.

I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, per esaminare il programma annuale delle attività a sostegno della ricerca, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico predisposto dalla Fondazione, in modo che il Consiglio di Amministrazione abbia ad approvarlo sentito anche il parere del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, o da un suo delegato, e alle sue riunioni può assistere il Direttore generale.

Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.15 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed èresponsabile delle relative attività. A tal fine, in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e coadiuva il Presidente nella esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione.

Al Direttore Generale competono, in particolare:

- la direzione delle strutture organizzative;

- la gestione del personale, inclusa la proposta del relativo trattamento economico e giuridico al Consiglio di Amministrazione;

- la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e forniture necessarie per la realizzazione dei programmi.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza assoluta.

Art. 16 - Rapporti tra la Fondazione e l'Università degli Studi Magna

L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro definisce le linee guida dell'attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il piano pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal Consiglio stesso.

L'approvazione del piano pluriennale di attività, deve comunque essere conforme alle linee guida determinate dall'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ai sensi del comma l.

Al termine di ogni biennio, l'Università verifica, secondo le previsioni contenute nel presente statuto, l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento dei provvedimenti di cui al comma 4 del presente articolo riservandosi di agire eventualmente ai sensi del Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I rapporti tra l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza,servizio, supporto, promozione delle attività, nonché le modalità per adottare i conferimenti di beni da parte dell'Università sono stabiliti dallo Statuto e da specifiche convenzioni.

Le deliberazioni potranno prevedere che venga istituito un comitato guida composto da quattro membri di cui due designati dall' Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, due designati dalla Fondazione, con il compito di verificare lo stato di avanzamento dell' attività programmata.

La Fondazione potrà altresì sviluppare iniziative prospettate dagli altri enti fondatori,purché coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione e finanziariamente sostenibili, per il raggiungimento degli obiettivi che trovino autonomia di finanziamento, purché coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 17 – Esercizio finanziario

Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° Gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 18 - Scritture contabili e di bilancio

La fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, a curadegli amministratori, all'Università.

Art. 19 - Personale

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione, inclusi quelli che operano nelle strutture scientifiche e tecnologiche dell'Università, sono disciplinati dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

L'eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale dell'Università presso la Fondazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dal contratto del personale tecnico-

amministrativo dell'Università, tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell'Università.

Art. 20- Scioglimento e disposizioni finali

Nel caso in cui gli scopi della Fondazioni non possano più essere raggiunti, ovvero si addivenga alla istituzione di una fondazione interuniversitaria regionale di medesima tipologia, il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio all'ente di riferimento.

L'Ente di riferimento provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi.

L'Università, sentiti gli amministratori, promuove l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 21 – Rinvio

La Fondazione è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

Art. 22 - Norma transitoria

In via transitoria la Fondazione potrà operare mediante l'attività svolta dal Presidente e dai Consiglieri, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, coadiuvati dal Direttore Generale.

E' copia composta di 17 fogli... che si certifica conforme all'originale e si rilascia per le parti

Catanzaro 17 OTTOBRE 2017